

Il dpr di riforma degli ordini o rimanda a un anno le novità o riafferma principi già esistenti

# Tirocinio, formazione, pubblicità Così cambia (poco) la professione



Pagine a cura  
DI IGNAZIO MARINO  
E GABRIELE VENTURA

Una riforma delle professioni che riforma poco. Il dpr Severino, approvato il 3 agosto in consiglio dei ministri, quando non rimanda a un anno l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, non fa altro che riaffermare principi già esistenti, come su formazione e pubblicità. Oppure creare caos, ed è il caso del tirocinio a 18 mesi. Unica vera novità è nel restyling del procedimento disciplinare, affidato ad un nuovo organismo diverso dal consiglio nazionale. Che però non sembra essere l'intervento più atteso né dagli ordini né dai cittadini per rilanciare in un momento di crisi la competitività dei servizi professionali. Vediamo allora come e quanto cambierà la vita degli iscritti agli ordini.

**Cosa cambia: disciplinare e assicurazione.** Per il sistema disciplinare il dpr Severino fissa il principio della separazione tra organi disciplinari e amministrativi nell'autogoverno degli ordini. Il presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede il consiglio di disciplina territoriale, nominerà i membri del consiglio di disciplina scegliendo da un elenco predisposto dall'ordine. Gli ordini hanno tre mesi di tempo per stabilire i criteri di scelta dei candidati alla carica di consigliere disciplinare. Altra novità del dpr Severino è l'obbligo, per il professionista, di dotarsi di una polizza assicurativa per l'esercizio dell'attività professionale. Il dpr, in questo caso, ha scongiurato il caos dando 12 mesi di tempo a ordini e professionisti per organizzarsi. Altrimenti, il 14 agosto, in pochi sarebbero stati pronti (si veda *ItaliaOggi Sette* del 23 luglio scorso).

**Cosa non cambia: formazione e pubblicità.** Sulla formazione continua obbligatoria, invece, il dpr da un lato ne lascia il pieno controllo agli ordini, dall'altro non fa altro che regolamentare ciò che già da tempo le professioni fanno con l'aggiornamento. Unica differenza, la previsione legislativa, e non più solo deontologica, ne aumenta l'importanza. In questo caso, quindi, si tratterà di adeguare, sempre entro 12 mesi, l'attuale disciplina in vigore e sottoporla ai ministeri vigilanti. Passando alla pubblicità, invece, era già stata sdoganata dal decreto

## Le novità e le modalità di attuazione della riforma delle professioni

Materia	Le novità	Modalità di attuazione
Assicurazione 	Il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale. La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare	L'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa sulla responsabilità civile scatta 12 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto. Al Consiglio nazionale dell'Ordine o al collegio e all'ente previdenziale di categoria il compito di stipulare convenzioni collettive con le compagnie
Tirocinio 	Il tirocinio professionale è obbligatorio e ha una durata massima di 18 mesi. È previsto un corso di formazione facoltativo (pari a 200 ore) in aggiunta alla pratica professionale. I corsi di formazione potranno essere organizzati anche da enti esterni alla categoria, ma solo se autorizzati dal Consiglio nazionale, sentito il parere vincolante del ministero vigilante	Il Consiglio nazionale dell'Ordine o Collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;</li> <li>2. i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;</li> <li>3. la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;</li> <li>4. le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza</li> </ol>
Formazione continua 	La formazione continua è obbligatoria e sarà sotto il controllo degli ordini, che potranno predisporre i regolamenti e autorizzare anche enti o soggetti esterni	Il Consiglio nazionale dell'Ordine o Collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;</li> <li>2. i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;</li> <li>3. il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.</li> </ol> Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore
Procedimento disciplinare 	Fissato il principio della separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi nell'autogoverno degli ordini. Spetterà al presidente del tribunale, nel cui circondario ha sede il Consiglio di disciplina territoriale, nominarne i membri, sulla base di un elenco fornito all'ordine	I Consigli nazionali dell'Ordine o Collegio adottano regolamenti attuativi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante, relativi alla ripartizione delle funzioni disciplinari e amministrative tra i consiglieri
Pubblicità 	È regolata la libertà di pubblicità informativa relativa all'attività professionale. La violazione costituisce illecito disciplinare e violazione delle norme sulle pratiche commerciali	

continua a pag. 4

# Riforma incubo per i praticanti

segue da pag. 3

Bersani del 2006. Il dpr Severino non fa altro che rafforzare il concetto, regolamentando la libertà di pubblicità informativa relativa all'attività professionale, purché «funzionale all'oggetto», veritiera e corretta. In caso di violazione si allarga il ventaglio delle sanzioni: oltre all'illecito disciplinare si rischia, infatti, di violare anche le norme del codice del consumo e della pubblicità ingannevole in attuazione di una direttiva comunitaria.

**Il caos tirocinio.** Una delle novità principali della riforma delle professioni riguarda il tirocinio, che diventa obbligatorio e ha una durata massima di 18 mesi. I consigli nazionali hanno un anno di tempo per emanare un regolamento che disciplini: modalità e condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione, i contenuti formativi, la durata minima dei corsi e le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi da parte del praticante. Peccato però che il nuovo tirocinio al momen-

to non si può dire abbia agevolato i praticanti. Anzi. La norma sulla durata, infatti, era stata introdotta dal dl liberalizzazioni a gennaio scorso. A quel punto, si era creato il nodo retroattività, se cioè chi ha iniziato la pratica prima dell'entrata in vigore del decreto (il 24 gennaio 2012) potesse o meno sostenere l'esame dopo 18 mesi. Ebbene, sul tema il ministero della giustizia ha espresso prima un parere che optava per l'irretroattività e, dopo un mese, visto il caos che si era creato soprattutto tra gli ordini degli avvocati ormai prossimi agli esami, ha fatto marcia indietro con una circolare. Costringendo quindi i consigli territoriali a deliberare nuovamente e, soprattutto, tenendo nel limbo migliaia di praticanti che non sapevano se avrebbero potuto sostenere l'esame o meno. Sono ancora nel limbo, invece, oltre 15 mila aspiranti commercialisti (si veda *ItaliaOggi* dell'8 agosto scorso). Si tratta di coloro che stanno svolgendo il praticantato sfruttando la vecchia convenzione Cndcec-Miur del 2010, che, sulla base di una durata

del tirocinio di 36 mesi, consentiva di svolgere una parte del periodo già nel corso del biennio di studi finalizzato al conseguimento della laurea magistrale o specialistica.

Ma, secondo il decreto n. 143/2009 del Miur, per sostenere l'esame si devono svolgere almeno 12 mesi di pratica dopo il conseguimento della laurea. Morale: chi ha concluso i 18 mesi prima che sia trascorso un anno dalla laurea al momento non sa se potrà sostenere l'esame a novembre o meno. Un punto sul quale il Cndcec si è mosso nel febbraio scorso, facendo presente la problematica a ministro della giustizia e Miur. Per i giovani, però, ancora nessuna risposta.

© Riproduzione  
—riservata—



Paola Severino

## Con la lettera d'incarico professionale rapporti più trasparenti

**T**eoricamente sarebbe in vigore già da inizio anno, in realtà il preventivo che il professionista dovrà rilasciare al cliente entrerà pienamente a regime con l'ormai prossima entrata in vigore del dpr Severino di riforma delle professioni che dà attuazione, per l'appunto, alla delega di riforma degli ordini contenuta nel dl 1/2012 sulle liberalizzazioni. Si tratta di un nuovo adempimento che, da un lato, porterà maggior lavoro al personale amministrativo degli studi e, dall'altro, servirà a rendere i rapporti più trasparenti. E fornire alle parti maggiori garanzie soprattutto se il preventivo è formulato in forma scritta e appositamente firmato.

Tanto che alcuni ordini, come quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, non solo consigliano agli iscritti di compilare la lettera di incarico professionale ma forniscono anche il facsimile ([www.cndcec.it](http://www.cndcec.it)) per rendere più omogeneo l'approccio alla previsione normativa. Quattro gli elementi fondamentali da non trascurare, questi sono: l'oggetto e il grado di complessità dell'incarico; il compenso e tutti gli altri oneri ipotizzabili; le modalità di recesso; gli estremi della polizza assicurativa (obbligo in vigore prevedibilmente solo da agosto 2013). Vediamo meglio, allora, come articolare un preventivo in piena regola.

**La prestazione.** La prima parte della lettera non può non partire dai dati anagrafici del cliente che specifica (prendendo quindi un impegno in tal senso) di voler affidare al professionista un deter-



al cliente con un preventivo di massima. Eventuali oneri straordinari possono essere conteggiati a fine mandato, purché la clausola sia espressamente prevista.

Solo fra un anno, il dpr Severino infatti ha concesso 12 mesi di tempo per stipulare appositi accordi, sarà obbligatorio indicare anche gli estremi di una polizza assicurativa sulla responsabilità civile. Nella lettera cliente e professionista assumono formalmente reciproci obblighi di collaborazione.

**Il rapporto professionista-cliente.** Nella formulazione di una lettera di incarico hanno molta importanza il recesso e la risoluzione di eventuale controversie. Per quanto riguarda il professionista, quest'ultimo può sempre recedere dal contratto per giusta causa. Il tal caso diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera svolta fino a quel momento. In fase di recesso, l'iscritto all'ordine dà comunicazione al cliente entro un determinato periodo (già pattuito fra le parti) in modo da arrecare il minor danno possibile. Anche il cliente è libero di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivazione. Ed è tenuto a rimborsare solo le spese già sostenute e a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta. Le parti scelgono prima di iniziare il loro sodalizio che qualsiasi controversia dovesse insorgere sarà risolta presso un organismo di mediazione.

**Qualunque sia la lettera d'incarico professionale non debbono mai mancare le clausole indispensabili riferibili a:**

- 1) oggetto e grado di complessità dell'incarico;
- 2) compenso e oneri ipotizzabili;
- 3) recesso

minato incarico. L'iscritto all'ordine deve rendere noto il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. La misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera. Nella pattuizione devono essere indicate per singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. In ogni caso, la misura del compenso deve essere previamente resa nota

do di compenso agli ha recedere dal contratto per giusta causa. Il tal caso diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera svolta fino a quel momento. In fase di recesso, l'iscritto all'ordine dà comunicazione al cliente entro un determinato periodo (già pattuito fra le parti) in modo da arrecare il minor danno possibile. Anche il cliente è libero di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivazione. Ed è tenuto a rimborsare solo le spese già sostenute e a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta. Le parti scelgono prima di iniziare il loro sodalizio che qualsiasi controversia dovesse insorgere sarà risolta presso un organismo di mediazione.

